



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 22 / 2018

Oggetto :

ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA E
DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI EX ART. 54 TUEL -
MANIFESTAZIONE "BENVENUTA ESTATE" IN PROGRAMMA DALLE
ORE 16:00 DEL GIORNO 30/06/2018 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO
01/07/2018 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE

IL VICE SINDACO VICARIO

PREMESSO:

- che nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2018, in Calcinaia (PI) – Capoluogo, si svolgerà la manifestazione “**BENVENUTA ESTATE**”, organizzata dal Comitato Commercianti di Calcinaia;
- che le aree pubbliche interessate dagli eventi sono quelle ricadenti nel c.d. Centro Storico;

RILEVATO:

- il concentramento di persone, come risulta dall’esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dagli organizzatori, tale da costituire potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;
- che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato con possibile pericolo (frantumi di vetro, etc.) per i cittadini che abitano nelle vicinanze dell’area del concerto o che vi transitano;
- che, le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravati dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

PRESO ATTO:

- che con Ordinanza n. 369 del 25/06/2018 a cura della Polizia Locale dell’Unione Valdera – Comando Territoriale Valdera Nord, alla quale si rimanda per una completa e dettagliata lettura, sono state disposte le necessarie misure limitative della circolazione e della sosta veicolare nelle strade e piazze interessate dalla manifestazione;
- del D.L 14/2017 “Decreto Minniti” convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48;

- di quanto disposto nel verbale della Questura del 6 giugno 2017, in conseguenza del Decreto Minniti, nonché della circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli in particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO:

- che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come per la tutela del decoro urbano del centro abitato, diversamente prevedibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto alla vendita di bevande in contenitori di vetro o in alluminio;
- necessario evitare l'uso di materiali esplosivi e fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori all'interno dell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;

VISTO:

- la Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico Enti Locali" all'art. 50 e, soprattutto, all'art. 54, il cui comma 4° recita "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...";
- il Decreto Ministero dell'Interno del 08/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Vista la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 recante il "Codice del Commercio";

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all'Ill.mo Sig. Prefetto così come previsto dal comma 4° del sopra richiamato art. 54 "...I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione.";

PRESO ATTO:

- che in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge 241/1990, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l'avvio del procedimento;
- che in base a quanto previsto dall'art. 8 della legge 241/1990 l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 16:00 del giorno 30/06/2018 alle ore 02:00 del giorno 01/07/2018 e comunque sino a cessate esigenze**, a tutti i titolari di pubblici esercizi di qualsiasi

genere, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche, agli esercizi commerciali di Calcinaia o in essa temporaneamente collocati:

- 1) il divieto di vendita anche per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o di alluminio;
- 2) divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all'interno dei locali e nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenti regolarmente autorizzate;
- 3) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito;
- 4) che la somministrazione di bevande, quando consentita dalle normative vigenti, deve avvenire esclusivamente versando il contenuto liquido in bicchieri di plastica o di carta e trattenendo presso l'interno dell'esercizio il vuoto in vetro o in alluminio;
- 5) divieto di far uso di materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

AVVERTE

E' fatto salvo l'obbligo, sancito dall'art. 6 comma 2 del D.L.03/08/2007 n. 117, convertito in Legge 02/10/2007 n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte, per tutti i titolari ed i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

E' fatto salvo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto ed alle persone in manifesto stato di ubriachezza.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa:

- all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calcinaia;
- All'Ill.mo Prefetto di Pisa per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine, a cura della Sezione Segreteria;
- Al Comando Territoriale di Polizia Locale Valdera Nord;
- Alla Stazione CC di Calcinaia;
- Al SUAP dell'Unione Valdera;

La Polizia Locale Valdera Nord, le forze di Polizia Statali nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo svolga funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, facciano rispettare la presente Ordinanza.

L'inosservanza delle predette sia punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato o amministrative previste nelle vigenti normative, con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 50,00 e € 350,00, con pagamento in misura ridotta in € 150,00 (Centocinquanta/00), somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 27/11/2008, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

RENDE NOTO CHE

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto e garantito dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs 33/2013;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la "Sezione Segreteria" del Comune di Calcinaia;

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Comandante Territoriale di Polizia Locale Valdera Nord, Isp. Andrea Trovarelli;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR Regione Toscana) entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia.

Calcinaia, 27/06/2018

**Il vice sindaco vicario
Roberto Gonnelli**

